

Oggetto: CCNL 2016/2018 del personale del Comparto Funzioni Locali – Fondo risorse decentrate per il personale del Comune di Moretta – Anno 2019 – Costituzione - Provvedimenti

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:
 - o RISORSE STABILI, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, c. 2, CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;
 - o RISORSE VARIABILI, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 67 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

Vista la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, depositata lo scorso 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue:

“La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).

La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il “Fondo” contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).

La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.

La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al

perfezionamento dell'obbligazione.” Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

Visto l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

Atteso, dunque, che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2019;

Ricordato che il fondo dell'anno 2016 era pari a complessivi € 83.830,00;

Dato atto che il tetto del salario accessorio deve comprendere anche quello per le posizioni organizzative e deve essere inteso come globale per tutte le singole voci, anche per quelle a carico direttamente dell'Ente;

Atteso, infatti, che, alla luce del nuovo C.C.N.L., negli enti con e senza dirigenza, anche le risorse per il salario accessorio delle posizioni organizzative sono assoggettate al tetto di cui al D.Lgs. 75/2017. Ne consegue che *“le risorse destinate a remunerare le indennità di posizione e di risultato, spettanti ai titolari di posizione organizzativa devono complessivamente osservare, sommate alle risorse confluenti nei fondi per la contrattazione integrativa, di cui all'art. 67 del C.C.N.L. – Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, il*

limite di finanza pubblica posto dall'art. 23 co. 2 del D.Lgs. n. 7/2017, come peraltro precisato dallo stesso art. 67 co. 7 del più volte richiamato C.C.N.L. (Deliberazione Sezione di Controllo Corte dei Conti Campania n. 124/2018);

Riassunto, pertanto, il quadro attuale di rispetto del tetto di riferimento del salario accessorio 2016, al fine di verificare i limiti per l'anno 2019 così come indicato nel prospetto allegato al presente atto (ALL. A);

Rilevato dunque che è possibile procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2019, nel rispetto delle norme sopracitate;

Considerato che il Comune:

- ha rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2017 ed alla luce del conto consuntivo 2018, approvato con D.C.C. n. 18 del 09/04/2019 il vincolo del pareggio di bilancio è stato rispettato anche per l'anno 2018;
- negli anni 2017 e 2018 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013;

Considerato che, in relazione all'annualità 2019 il C.C.N.L. 2016/2018 prevede specifiche voci di alimentazione delle risorse decentrate ed, in particolare, per quanto concerne la Sezione "Risorse stabili":

- a) art. 67 co. 2 lett. a): incremento di € 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015 (solo dal 2019 e successivi) non assoggettato al limite;
- b) art. 67 co. 2 lett. b): differenze tra gli incrementi contrattuali riconosciuti alle posizioni iniziali. Tali incrementi, così come determinato dalle parti contrattuali nella dichiarazione congiunta n.5, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti e quindi non rientrano nel limite previsto dall'art. 23 co. 2 D. Lgs. 75/2017 in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale;
- c) art. 67 co. 2 lett. c – Retribuzione individuale di anzianità;
- d) art. 67 co. 2 lett g – Incremento per riduzione stabile del Fondo dello straordinario;

Considerato, inoltre, che per quanto concerne la Sezione "risorse variabili" del Fondo vengono stabiliti i seguenti incrementi:

- a) Art. 67 co. 4: Incremento del Fondo fino ad una somma massima pari all'1,2% sulla base annua del monte salari 1997. La norma richiama l'art. 15 co. 2 del contratto del 1° aprile 1999 con la precisazione che:
 - la somma viene definita in sede di contrattazione decentrata integrativa tra le parti;
 - nel bilancio deve sussistere la relativa capacità di spesa e questa rappresenta l'unica condizione in quanto non è più richiesta alcuna necessità di razionalizzazione o riorganizzazione delle attività né è più richiesta alcuna specifica attestazione del Nucleo di Valutazione;
- b) Art. 67 co. 3 lett. i): incremento corrispondente alle risorse stanziati dall'ente ai sensi del co. 5 lett. b). Trattasi di risorse aggiuntive (ex art. 15 co. 5 CCNL 1998/2001) collegate al conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano delle performance, al fine di sostenere i correlati oneri del trattamento accessorio del personale;

- c) Art. 67 co. 3 lett. a): risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della L. 449/1997 anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15 co. 1 lett. d) del C.C.N.L. 1/04/1999 come modificato dall'art. 4 co. 4 del C.C.N.L. 5/10/2001;
- d) Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del D. Lgs. 50 /2016 nel testo modificato dall'art. 1 co. 526 della L. 205/2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege, facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio di dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23 co. 2 del D. Lgs. n. 75/2017 (Corte dei Conti – Sez. Autonomie – Delibera n. 6/2018);

Dato atto che le risorse che vanno in deroga al tetto del salario accessorio sono, nello specifico del Comune di Moretta, le seguenti:

1. residui provenienti dall'anno precedente ma esclusivamente dalla parte stabile;
2. sponsorizzazioni, accordi di collaborazione e conto terzi di cui all'art. 43 L. 449/1997 (Sez. Corte dei Conti Liguria n. 105/2018);
3. incentivi per Funzioni Tecniche (ex art. 113 D.Lgs. 50/2016);

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2019, nell'importo definito con la presente deliberazione, rispetta i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, conformemente all'art. 1, c. 557, L. n. 296/2006;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2019, nell'ammontare complessivo pari ad € 93.450,85 come da prospetto "*Fondo risorse decentrate - anno 2019*", allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (ALL. B);

Richiamata la deliberazione n. 26/SEZAUT/2014/QMIG della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, che ritiene che nel concetto di "trattamento accessorio" oggetto di eventuale decurtazione si debbano includere tutti i trattamenti di natura accessoria anche se finanziati con somme di bilancio, come ad esempio la retribuzione dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa negli enti senza la dirigenza e atteso che negli allegati richiamati ai punti precedenti sono evidenziati tali dati;

Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione degli importi qui riepilogati;

Acquisito il parere dell'Organo di Revisione in data 20.11.2019;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica dal Segretario Comunale e sotto quello della regolarità contabile dal responsabile del Servizio Finanziario, ai

sensi dell'art. 49 del D.L.VO 267/2000 così come sostituito dall'art. 3 co. 1 lett. b del D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella L. 7/12/2012 n. 213;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese;

DELIBERA

- 1) Di costituire, ai sensi degli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2019, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017 (Allegati A e B).
- 2) Di dare atto che la costituzione del Fondo per l'anno 2019 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali.
- 3) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per l'anno 2019 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2019, in via di definizione, relativi alla spesa del personale.
- 4) Di dare atto che la destinazione e l'utilizzo del Fondo in questione sarà oggetto di contrattazione decentrata integrativa che si svolgerà secondo le regole dettate dal C.C.N.L. 21/05/2018.
- 5) Di trasmettere copia del presente provvedimento alle OO.SS. ed alle R.S.U. ai sensi dell'art. 5 co. 2 del D.Lgs. 165/2001 oltre al Responsabile del Servizio Finanziario per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.
- 6) Di disporre la pubblicazione della deliberazione testè assunta sul sito del Comune di Moretta nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente" – SottoSezione Personale.

DOPODICHE' i medesimi componenti la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione, deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 co. 4 del D.L.VO 267/2000 al fine di dare avvio alla contrattazione.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

F.to : Gatti Giovanni

Il Segretario Comunale

F.toMariagrazia Manfredi

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, comma 1 lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213:

F.to: Mariagrazia Manfredi

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, comma 1 lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213:

F.to: Carla Fino

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

- viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Comunale e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 08/01/2020 al 23/01/2020 come disposto dall'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000;
- è stata comunicata, con lettera in data 08/01/2020 ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. 267/2000.

Moretta, 08/01/2020

Il Segretario Comunale
F.to: Mariagrazia Manfredi

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (3° comma art. 134 D.Lgs 267/2000);
- Immediatamente eseguibile (4° comma art. 134 D.Lgs. 267/2000).

Il Segretario Comunale
F.to: Mariagrazia Manfredi

RICORSI

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:

- al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Moretta

Il Segretario Comunale